

STATUTO
CER-POLIS CMS
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E SCOPO

1. È costituita, per iniziativa dei soci fondatori — il Comune di Civitella in Val di Chiana e il Comune di Monte San Savino — ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata «CER-POLIS CMS» (Polis di Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Solidale), in qualità di Comunità di Energia Rinnovabile (di seguito anche «Comunità Energetica» o «CER»).
2. L'Associazione, senza scopo di lucro, è autonoma ed è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali, e ha lo scopo di costituire una Comunità di Energia Rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 199/2021 e di svolgere tutte le attività consentite.
3. L'Associazione è costituita e regolata dagli articoli dello Statuto e, per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ARTICOLO 2
SEDE E DURATA

1. La Comunità Energetica ha sede nel territorio del Comune di Civitella in Val di Chiana e ha durata a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti e fatto salvo quanto stabilito in tema di scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 3
OGGETTO

1. La Comunità Energetica «CER-POLIS CMS» intende promuovere e realizzare l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili (di seguito anche «FER») e ha come obiettivo prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai propri soci o alle aree in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. L'Associazione intende richiedere il riconoscimento come persona giuridica.
2. La CER opera nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati e nella valorizzazione del legame con il territorio, anche mediante lo sviluppo, la promozione, la diffusione, il sostegno e l'utilizzo delle energie rinnovabili e/o non inquinanti. Per questo promuove:
 - a. la tutela dell'ambiente;
 - b. il risparmio energetico;
 - c. la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
 - d. la produzione di energia sul territorio;
 - e. l'autosufficienza energetica;

- f. il contrasto alla povertà energetica;
- g. la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione alla rete.
- 3. In particolare, sono scopi istituzionali della Comunità Energetica:
 - a. promuovere, con la partecipazione non discriminatoria delle istituzioni territoriali e/o di piccoli operatori, le fonti di energia rinnovabile;
 - b. promuovere attività culturali e formative rivolte ai soci della comunità e a tutti i cittadini, con particolare riguardo per quelli svantaggiati sul piano economico, sociale e culturale, e attività mirate alla diffusione della cultura del risparmio energetico e dell'autoproduzione di energia, con particolare riguardo al tema del prosumerismo energetico.
- 4. Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a. organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla CER ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti. A tal fine potrà, anche ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 199/2021: gestire i rapporti con il GSE; monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione; accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci; ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito Regolamento. Resta inteso, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023 («Decreto CER») e s.m.i. e delle successive Regole Operative del GSE del 16.07.2025, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del «Decreto CER» e dell'Appendice B delle Regole Operative GSE del 16.07.2025 (55%), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
 - b. produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021;
 - c. accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
 - d. sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e/o ibridi, tecnologie abilitanti, architetture, sistemi e componenti per la mobilità sostenibile, ivi compreso il servizio di e-car sharing;
 - e. partecipare in altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo, o anche promuovere la costituzione di nuove iniziative di aggregazione sociale;
 - f. scambiare all'interno della comunità l'energia — preferibilmente rinnovabile — prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia;
 - g. svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.
- 5. La Comunità Energetica, in conformità alla delibera ARERA n. 727/2022/R/eel (TIAD), come aggiornata e modificata dalla deliberazione 30 gennaio 2024 n. 15/2024/R/eel, e nel rispetto dei principi fissati all'art. 31 del D.lgs. 199/2021, ai fini della valorizzazione dell'autoconsumo diffuso può individuare e gestire al proprio interno una o più configurazioni di autoconsumo diffuso, ciascuna sottesa a una distinta cabina primaria. Per ciascuna configurazione, la condivisione dell'energia tra i membri e il conseguente accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del D.lgs. 199/2021 avvengono tra i punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria e nell'ambito della medesima

zona di mercato, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.

6. La Comunità Energetica può comprendere più cabine primarie, ricadenti nel territorio dei Comuni fondatori e dei Comuni eventualmente aderenti in qualità di soci. L'eventuale estensione della Comunità a cabine primarie ubicate al di fuori di tale territorio è ammessa soltanto con deliberazione dell'Assemblea e con il voto favorevole di entrambi i Comuni fondatori, e a condizione che vi aderiscano soci situati nel territorio della cabina primaria interessata, nel rispetto del principio per cui i poteri di controllo sono esercitati dai membri o soci situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021. I costi di funzionamento e di gestione della Comunità sono sostenuti e ripartiti a livello dell'intera Comunità, mentre i benefici economici netti derivanti dalla condivisione e dalla valorizzazione dell'energia elettrica sono determinati e ripartiti distintamente per ciascuna cabina primaria (configurazione), secondo i criteri e le percentuali stabiliti nel Regolamento di cui all'art. 5.
7. L'Associazione potrà inoltre fornire servizi ancillari e di flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 31, lettera f) del D.lgs. 199/2021.
8. La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che le imprese siano PMI, anche partecipate da enti territoriali, e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale, fermo restando che possono esercitare poteri di controllo i membri o soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.
9. Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore, in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dai beni, mobili e immobili, di proprietà dell'Associazione;
 - b. da eventuali contributi, donazioni e lasciti;
 - c. da eventuali fondi di riserva.
2. Le entrate sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. benefici economici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021;
 - d. ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione detenute dalla CER;
 - e. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - g. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;
 - k. ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

3. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto e dal Regolamento, nonché per la copertura dei costi di gestione, per il perseguimento delle finalità sociali e per il sostegno agli investimenti della Comunità. Nel rispetto dello scopo non lucrativo dell'Associazione, non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Restano salvi, secondo quanto previsto dal presente Statuto, dal Regolamento e dalla normativa applicabile in materia di autoconsumo diffuso e comunità energetiche rinnovabili, il riparto dei benefici economici derivanti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e le forme di ristoro, compensazione o riduzione dei costi energetici a favore dei soci, in quanto strettamente connessi al perseguimento dell'oggetto sociale e non qualificabili come distribuzione di utili.
4. L'esercizio sociale dura 12 mesi e va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto dell'anno precedente, così come previsto per norma, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente. Tutti i documenti sono disponibili sul sito web della CER e sono depositati presso la sede della CER, per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copia.
5. Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione può acquisire attrezzature, macchine, mobili e immobili utili o necessari. A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nonché acquisire diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e richiedere e ottenere finanziamenti con concessione di garanzie di qualunque natura, per il miglior perseguimento dello scopo sociale.
6. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possano facilitare l'esercizio dell'attività sociale.
7. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

ARTICOLO 5

REGOLAMENTO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE

1. Con deliberazione dell'Assemblea dei soci è approvato il Regolamento, che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le iniziative promosse dalla Comunità Energetica Rinnovabile, compresa la gestione, la destinazione e il riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione e valorizzazione dell'energia elettrica, nel rispetto del presente Statuto e dei contenuti di cui (ove ancora applicabile) all'art. 42-bis, comma 5, lett. c) del D.lgs. 162/2019, all'art. 32, comma 1, lett. c) del D.lgs. 199/2021, alle Regole Operative del GSE del 16.07.2025 — redatte in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito «Decreto CACER») e così come aggiornate con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 16 maggio 2025 (nel seguito «Decreto 127/2025») — e all'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (nel seguito «TIAD», come aggiornata e modificata dalla deliberazione ARERA 30 gennaio 2024 n. 15/2024/R/eel) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
2. L'Associazione promuove prioritariamente iniziative, servizi e progetti che rispondono ai bisogni rilevati nel territorio, ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà. Tali attività sono finalizzate a fornire benefici ambientali, economici e sociali ai Soci, tramite la condivisione dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti nella propria disponibilità e tramite la riduzione dei costi energetici dei Soci. Gli Organi dell'Associazione potranno annualmente

rivedere i criteri di destinazione e di riparto dei benefici economici alla luce delle iniziative programmatiche da attuare e in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

3. I benefici economici netti derivanti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa sono determinati distintamente per ciascuna cabina primaria (configurazione), al netto della quota di costi di gestione della Comunità a essa imputata, e sono ripartiti — nel rispetto dello scopo non lucrativo dell'Associazione e senza dar luogo a distribuzione di utili — tra le seguenti destinazioni:
 - a. una quota a favore dei produttori, quale beneficio economico connesso alla partecipazione alla configurazione e ai kWh condivisi con la comunità da ciascun produttore, secondo criteri proporzionali;
 - b. una quota a favore dei consumatori, quale beneficio economico volto alla riduzione o compensazione dei costi energetici, in misura proporzionale all'autoconsumo di ciascun associato;
 - c. una quota destinata ad attività di utilità sociale aventi ricadute sul territorio in cui sono ubicati gli impianti della medesima cabina primaria.
4. Le percentuali e i criteri di dettaglio della ripartizione, distinta per ciascuna cabina primaria, nonché i criteri di imputazione e di ripartizione dei costi di gestione tra le configurazioni, sono stabiliti nel Regolamento di cui al presente articolo e possono essere rivisti annualmente dagli Organi dell'Associazione in coerenza con gli scopi statutari.
5. L'Assemblea dei soci può altresì deliberare che i benefici economici o i margini interni della Comunità, in tutto o in parte, siano destinati al finanziamento o cofinanziamento di investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, secondo le modalità ritenute più opportune.
6. Per realizzare i suoi obiettivi, la CER-POLIS CMS, anche destinando una quota parte degli incentivi maturati, svilupperà le seguenti iniziative:
 - a. promuovere lo sviluppo e la partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita;
 - b. tutelare l'interesse collettivo e la sostenibilità delle risorse;
 - c. ridurre la povertà energetica, sostenendo le famiglie in difficoltà;
 - d. supportare le imprese del territorio che subiscono maggiormente le conseguenze della crisi energetica;
 - e. sostenere la transizione energetica sul territorio in modo sostenibile, rispettando fabbisogni, risorse ed equilibrio del territorio, anche favorendo specifiche attività di formazione;
 - f. diffondere, anche attraverso iniziative pubbliche, la cultura della sostenibilità, a partire dalla sensibilizzazione e dal coinvolgimento dei cittadini sui temi del risparmio energetico e dell'uso consapevole delle risorse;
 - g. ripartire i benefici dell'energia elettrica condivisa, secondo principi di parità di trattamento, ovvero in misura proporzionale al consumo/produzione di ciascun Socio, anche in relazione alle caratteristiche specifiche dello stesso (produttore/prosumer/consumatore).
7. Le disposizioni contenute nel Regolamento sono vincolanti per i Soci, i quali sono tenuti ad aderirvi.
8. Resta inteso, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto MASE n. 414 del 07.12.2023 («Decreto CER») e delle successive Regole Operative del GSE del 16.07.2025, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del «Decreto CER» e all'Allegato/Appendice B delle Regole Operative GSE del 16.07.2025, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
9. A tal fine, la CER assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori

finali, che siano soci, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

ARTICOLO 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Sono ammessi alla Comunità Energetica tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 31, comma 1, lett. b) del D.lgs. 199/2021, alle Regole Operative del GSE del 16.07.2025 e alla delibera n. 727/2022/R/eel di ARERA del 27.12.2022 e relativo Allegato A (TIAD), come aggiornata e modificata dalla deliberazione ARERA 30 gennaio 2024 n. 15/2024/R/eel, ossia: persone fisiche, PMI anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia i cui impianti possono rilevare per la condivisione dell'energia ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il DM MASE 414 del 07.12.2023, il DM MASE 127/2025 e il D.D. 22/2024.
3. Le PMI sono ammesse a condizione che la partecipazione alla Comunità Energetica non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.
4. La partecipazione è aperta a tutti i clienti finali e a tutti i consumatori, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie a basso reddito, vulnerabili o in povertà energetica, fatta eccezione per le Grandi Imprese.
5. Sono soci:
 - a. ordinari: i clienti finali, siano essi consumatori e/o prosumatori, titolari di punti di connessione afferenti alla medesima cabina primaria o alle medesime cabine primarie di riferimento della Comunità Energetica Rinnovabile, che possono presentare domanda di adesione e ammissione liberamente, secondo le previsioni normative (D.lgs. n. 199/2021) e regolamentari (ARERA e GSE), e successivamente ammessi con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - b. onorari: coloro che, per prestigio, competenza e meriti, vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica e abilita il socio a partecipare all'Assemblea dei soci senza diritto di voto;
 - c. fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Dalla qualifica di Fondatore non derivano al socio diritti o doveri ulteriori, speciali o specifici, se non quelli previsti per legge e dal presente Statuto. Se il socio Fondatore è al contempo anche socio ordinario o onorario, a esso sono attribuite le facoltà previste per quella specifica qualifica.
6. Tutti i soci, ai fini dell'ammissione, sono tenuti ad aderire al Regolamento di cui al precedente art. 5.
7. Tutti i soci, a eccezione dei soci onorari, sono tenuti, ove prevista, al versamento della quota associativa nelle quantità e secondo le modalità stabilite nel Regolamento e/o dagli altri atti degli Organi dell'Associazione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
8. La qualità di socio ordinario dà diritto a:
 - a. partecipare alla vita dell'Associazione;
 - b. partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;

- c. essere informato delle iniziative organizzate;
 - d. ricevere quanto spettante relativamente ai benefici economici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e autoconsumata dalla CER;
 - e. partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.
9. I soci mantengono i loro diritti di cliente finale, a partire da quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica.
10. I soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione, fermo restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi — equi e proporzionati — concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
11. I soci ordinari individuano nella Comunità Energetica Rinnovabile il soggetto delegato, in qualità di responsabile e referente, del riparto dell'energia elettrica condivisa e del relativo valore economico secondo i dati del distributore locale, a cui i soggetti possono inoltre demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso la società di vendita e il GSE, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli artt. 8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 07.12.2023 e il DM MASE 127/2025, e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) del TIAD, Allegato A alla delibera ARERA 727/2022 e s.m.i., nelle quantità e secondo le modalità stabilite nel Regolamento. Resta inteso che possono esercitare i poteri di controllo i membri o i soci che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.
12. Gli Associati hanno il dovere di:
- a. rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
 - b. versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - c. versare i contributi straordinari eventualmente disposti dal Consiglio Direttivo;
 - d. conferire all'Associazione, o a soggetto da questa delegato, specifico mandato per la presentazione della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), secondo quanto previsto e disciplinato dalla disciplina di attuazione del D.lgs. n. 199 del 2021;
 - e. comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione riferita alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della comunità energetica di riferimento;
 - f. se produttore o prosumer, mettere a disposizione dell'Associazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i relativi impianti, o comunque far rilevare ai fini della condivisione la parte di energia eccedente l'autoconsumo prodotta dalle unità di produzione registrate all'interno della comunità energetica di riferimento;
 - g. pagare eventuali corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
 - h. pagare eventuali corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi erogati dall'Associazione nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento delle finalità associative.
13. Mediante la sottoscrizione di appositi accordi contrattuali, l'associato può mettere a disposizione dell'Associazione, anche a titolo gratuito, i propri impianti o i propri immobili, od ogni altra risorsa, al fine di realizzare lo scopo sociale e lo scambio mutualistico, fermo restando che tutti gli impianti di produzione di energia devono essere nella disponibilità e nel controllo della CER. L'accordo contrattuale dovrà prevedere che ciascun impianto venga esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della medesima e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.
14. Per tutti i rapporti con l'Associazione, il domicilio degli associati è quello risultante dal libro

soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC all'Associazione.

15. L'associato è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione all'Associazione.
16. L'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, può demandare il ruolo di delegato e di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.
17. L'Associazione assicura, tramite il Consiglio Direttivo, che gli Associati, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del DM MASE 414 del 07.12.2023 e s.m.i., anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato a un soggetto diverso dall'Associazione.

ARTICOLO 7

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di socio può essere persa per:
 - a. decesso;
 - b. recesso;
 - c. esclusione.
2. Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, i soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché per perdita dei requisiti di ammissione. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso, che ha facoltà di impugnarla, nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, dinanzi all'Assemblea dei Soci, che deciderà alla prima seduta utile.
3. A decorrere dal decesso, dalla dichiarazione di recesso o dalla deliberazione di esclusione, e nei termini di cui al Regolamento di cui al precedente art. 5, viene meno ogni diritto del socio al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia, secondo le modalità previste nel Regolamento.
4. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati e dei terzi i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato della Comunità Energetica.
5. La perdita della qualità di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno, per designazione o delega.
6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente e il Vicepresidente;
 - d. il Referente;
 - e. il Comitato tecnico-scientifico;

- f. l'Organo di controllo e/o di revisione, nei soli casi previsti dalla legge o quando l'Assemblea ne ravvisi l'opportunità.
2. Le funzioni di segreteria e di tesoreria sono attribuite dal Consiglio Direttivo al proprio interno, ovvero a soggetti da esso incaricati, secondo quanto previsto all'art. 11.

ARTICOLO 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è formata dai soci ordinari e onorari; il diritto di voto spetta ai soli soci ordinari.
2. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo, previa convocazione dei soci mediante comunicazione scritta, anche in via telematica, con le modalità e i tempi previsti nel Regolamento.
3. L'Assemblea approva il rendiconto consuntivo, nomina il Consiglio Direttivo, delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione e sulle modifiche del Regolamento della comunità energetica di cui all'art. 5. Autorizza altresì, generalmente unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio, l'utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione della CER e all'attività di condivisione dell'energia.
4. Hanno diritto di voto i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
5. Ogni socio può farsi rappresentare. A tal proposito, per Statuto, ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero inferiore a 500 associati e di 5 in quelle con un numero di associati non inferiore a 500.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per l'approvazione o la modifica del Regolamento, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione e approva o modifica il Regolamento con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole del 60% dei presenti e, in ogni caso, con il voto favorevole di entrambi i Comuni fondatori; delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto e, in ogni caso, con il voto favorevole di entrambi i Comuni fondatori.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che ricopre altresì la carica di Presidente della Comunità Energetica Rinnovabile, o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.
9. Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci intervenuti.
10. Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre (3) membri, di cui uno (1) scelto su indicazione del Comune di Civitella in Val di Chiana, uno (1) scelto su indicazione del Comune di Monte San Savino e uno (1) su indicazione degli altri soci. I Consiglieri sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente

dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte.

2. Qualora venga meno un consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile, nel rispetto dei criteri di composizione di cui al precedente comma.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, anche nella sua qualità di Referente, che ha il compito di riscuotere le quote associative se previste, provvedere ai pagamenti, curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio e la determinazione della quota associativa, se prevista.
6. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti.
7. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono il loro ruolo gratuitamente.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E FUNZIONI DI SEGRETERIA E TESORERIA

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento, queste funzioni spettano al Vicepresidente o, in mancanza, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente, in caso di urgenza comprovata, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
4. Il Consiglio Direttivo può attribuire a propri componenti, ovvero a soggetti da esso incaricati, le funzioni di segreteria e di tesoreria. Alla segreteria competono, in particolare, l'organizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, la redazione dei relativi verbali e il supporto all'attuazione delle decisioni del Consiglio. Alla tesoreria competono, in particolare, la riscossione delle quote di iscrizione e adesione, i pagamenti, la tenuta della contabilità e dei libri sociali, i rapporti con le banche, il monitoraggio dei proventi e della gestione economica e finanziaria, nonché la predisposizione dei progetti di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

3. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.
4. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
5. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
6. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.
7. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.
8. Nei casi previsti dalla legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 13

REFERENTE

1. Il Referente della Comunità di Energia Rinnovabile è il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata, mediante conferimento di apposito mandato da parte di tutti i soci della Comunità stessa, la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, ed è controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Il ruolo del Referente nel trattamento dei dati personali è definito nel Regolamento e nella documentazione privacy dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente.
2. Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
3. In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:
 - a. da un produttore, membro della CER;
 - b. da un cliente finale, membro della CER;
 - c. da un produttore «terzo» di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCo certificata UNI 11352.
4. In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza, di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

ARTICOLO 14

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da tre (3) membri: uno designato dal Comune di Civitella in Val di Chiana, uno designato dal Comune di Monte San Savino e uno designato dagli altri soci. Il Comitato elegge al proprio interno un coordinatore.
2. Tutti i componenti del Comitato rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha nominati, ovvero di dimissioni.
3. Il Comitato tecnico-scientifico svolge le seguenti attività:
 - a. definisce e controlla le linee generali e di sviluppo della Comunità Energetica e i relativi

programmi;

- b. valuta i progetti e le iniziative della Comunità Energetica sotto il profilo della sostenibilità economica e dell'impatto sociale e ambientale sul territorio locale, con particolare riferimento alla mitigazione della povertà energetica e alla riqualificazione urbana;
 - c. definisce, in coordinamento con gli organismi associativi preposti, le linee di indirizzo per la destinazione degli incentivi, così come determinati nel Regolamento di cui all'art. 5, e in particolare per quanto riguarda la quota da riservare a progetti sociali;
 - d. istituisce un tavolo di lavoro sulla povertà energetica e sui temi ESG, anche in coordinamento con altri enti;
 - e. promuove eventi formativi e informativi rivolti ai Soci della CER-POLIS CMS e alla cittadinanza.
4. Il Comitato si riunisce su convocazione del coordinatore o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi membri, con richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione, inviata ai membri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
5. La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico è gratuita.

ARTICOLO 15

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Associazione, in conformità alle disposizioni vigenti, dovrà tenere:
- a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. I libri di cui sopra dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

GARANZIE

1. A fronte dell'impegno al puntuale e regolare pagamento, in favore dei sottoinsiemi costituiti, della quota parte spettante di Tariffa Incentivante — così come calcolata ai sensi del «Decreto CER» dal GSE — la «CER-POLIS CMS» rilascerà apposita garanzia fideiussoria proporzionata all'entità dell'incentivo atteso.
2. È altresì facoltà di «CER-POLIS CMS», in alternativa alla garanzia prevista al paragrafo precedente, garantire il pagamento della quota parte di Tariffa Incentivante spettante ai sottoinsiemi mediante l'accantonamento annuo di quote di ricavi dalla vendita dell'energia eccedentaria prodotta dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di proprietà dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 17

PROCEDURE DI GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEL CONTENZIOSO

1. Al fine di assegnare all'Associazione un ruolo centrale nella gestione del contenzioso tra soci e tra i soci e i gestori del servizio elettrico, è fin da ora previsto che l'Associazione, previa decisione del Consiglio Direttivo, possa concludere uno o più protocolli di intesa con organismi di conciliazione/mediazione, ovvero con le Associazioni dei Consumatori, al fine di attivare di volta in volta, e in base al caso concreto, la procedura conciliativa più opportuna.

ARTICOLO 18

SCIoglimento

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati e, in ogni caso, con il voto favorevole di entrambi i Comuni fondatori.
2. La delibera di liquidazione dovrà prevedere la nomina di uno o più liquidatori, i loro poteri e compensi, e la devoluzione del patrimonio residuo.
3. Ultimata la procedura di liquidazione, tutto il patrimonio residuo verrà devoluto, senza eccezione alcuna, in parti uguali al Comune di Civitella in Val di Chiana e al Comune di Monte San Savino, in quanto Enti Pubblici e in particolare Enti locali competenti sul territorio, che dovranno a loro volta destinare tali beni e fondi al perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali l'Associazione è stata costituita; viceversa, i beni affidati o concessi in uso all'Associazione, all'atto dell'estinzione della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
4. È esclusa ogni ripartizione di quote e di profitti agli Associati.

ARTICOLO 19

NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice civile e dalle leggi nazionali e regionali in materia.